



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 102/2025

nel giudizio di pensione iscritto al n. **68809**, depositato il 9 maggio 2022,
promosso da:

N. P., c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Sorgi per
mandato allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
medesimo avvocato in Palermo in piazza G. Amendola n. 31

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana
Giovanna Norrito e Gino Madonia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 7 febbraio 2025, come da verbale di
udienza;

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio N. P. ha premesso:

a)- di essere stato alle dipendenze del Ministero della Giustizia presso il
Dipartimento Giustizia Minorile di Palermo come direttore, categoria F5,
fino al giorno 01.07.2009;

b)- che in data 15.01.2010 presentava all'INPS la domanda di riconoscimento di pensione privilegiata;

c)- che in data 22.05.2014 l'Inps-Inpdap trasmetteva nota alla C.M.O di Messina, ai fini dell'accertamento dell'eventuale diritto alla pensione privilegiata dopo la cessazione del rapporto di lavoro nel 2009 per dimissioni volontarie;

d)- che l'INPS respingeva la domanda di pensione privilegiata presentata dal N. in data 15.10.2010 sul presupposto che il ricorrente era comunque idoneo al servizio al momento del pensionamento;

e)- che in data 22.04.2021 parte ricorrente, attraverso il proprio procuratore, sollecitava nuovamente la richiesta del riconoscimento della pensione privilegiata.

Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere la pensione privilegiata in ragione delle patologie causate dal servizio e di condannare l'INPS ai conseguenti pagamenti di ratei e di accessori oltre spese di lite.

2)- L'INPS ha contestato le tesi del ricorrente, deducendo l'idoneità al servizio al momento del pensionamento, ha chiesto il rigetto e ha comunque eccepito la prescrizione.

3)- Il Giudice con ordinanza n. 6 del 2023 ha richiesto parere medico-legale al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Sezione.

4)- All'udienza del 7 febbraio 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c.

in considerazione della particolare complessità della controversia.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento nei termini che si esporranno.

Va premesso che l'art. 64 del DPR 1092 del 1973 prevede che: *“Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”*.

Va nondimeno precisato che la pensione privilegiata per i dipendenti pubblici “civili” è stata abolita dall'art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, fatte salve situazioni pregresse, relative ai procedimenti in corso. L'art. 64 del DPR 1092/1973 è comunque applicabile nell'odierna fattispecie, poiché il ricorrente ha presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata in data 15 gennaio 2010 e, dunque, ben prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011.

L'art. 167 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che: *“Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”*. L'art. 169 del medesimo DPR 1092/1973, a sua volta, dispone che: *“La domanda di*

trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo”.

Va ancora precisato che la decorrenza della pensione privilegiata, in caso di cessazione dal servizio per la specifica causa invalidante, coincide con la data di collocamento a riposo. Per contro, in caso di cessazione per altre cause, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, purché questa sia presentata non oltre due anni dal collocamento in quiescenza e fermi restando gli effetti della prescrizione eventualmente maturata.

Così delineate le coordinate giuridiche essenziali, è possibile procedere all’esame del merito della specifica vicenda.

Con ordinanza n. 6 del 2023 il Giudice ha chiesto al Collegio Medico Legale (d’ora in avanti CML) dello Stato Maggiore della Difesa di redigere un motivato parere sui seguenti quesiti: “1)- *se la patologia sofferta dal ricorrente “disturbo d’ansia reattivo con somatizzazioni di media entità e riscontrata e documentata spondiloartrosi cervicale e lombare in atto a media incidenza funzionale” sia stata causata o concausata dall’espletamento del servizio; 2)- se tale patologia, ove riconducibile a causa di servizio, possa determinare un quadro patologico ascrivibile alla tabella A, cat. 7 e 8, o ad altre categorie per le quali spetta la pensione privilegiata”.*

Il Giudice condivide le puntuali e argomentate valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha espletato l’incarico in maniera attenta, soffermandosi

sulla storia clinica del ricorrente e sull'eziologia delle infermità sofferte, avuto riguardo alle mansioni espletate dal ricorrente.

Il parere del Collegio medico militare risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.

La correttezza metodologica e contenutistica della relazione del CML consente a questo Giudice di aderire pienamente alle valutazioni del medesimo Collegio, non sussistendo elementi contrari sulla base della prospettazione delle parti e del compendio documentale prodotto.

E' emerso che il ricorrente N. lavorò alle dipendenze del Ministero della Giustizia presso il Dipartimento Giustizia Minorile di Palermo, in qualità di educatore direttore F5, fino al giorno 01.07.2009, data in cui fu collocato in pensione per dimissioni volontarie.

Dal rapporto di Servizio redatto dal Direttore dell'Istituto Penale per minorenni di Palermo si evince che il ricorrente operò sempre con notevole dedizione e con sacrificio personale, svolgendo, oltre ai compiti del suo profilo professionale e di inquadramento, anche quelli relativi alla conduzione di varie attività con coordinamento di altre professionalità (insegnanti, istruttori, animatori ecc, con piena autonomia tecnica professionale). Inoltre, il N. coordinava le attività educative scolastiche e professionali della Casa di Rieducazione e dell'Istituto di Osservazione.

Dalla documentazione agli atti emerge altresì che il ricorrente dal 2002 fu Direttore Responsabile del Servizio Tecnico del Centro Giustizia Minorile della Sicilia a Palermo, Componente della Commissione Regionale per la criminalità e la devianza – Sottocommissione Minori, Componente della

Commissione regionale di cui all'art. 13 d.lgs. 272/1989, Commissario regionale per la co-verifica del progetto "Comunità di Transito". Dal 2005 fu anche Direttore del Centro di Prima Accoglienza Maschile e Femminile di Caltanissetta e Funzionario delegato per i Servizi Giudiziari e Minorili del Distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta.

Il ricorrente espletò dunque numerosi incarichi, sempre molto delicati e di elevato carico di stress, e trascorse diversi anni di pendolarismo giornaliero tra Palermo e Caltanissetta.

Tanto premesso, sul piano medico legale è risultato che -a seguito di istanza di dipendenza da causa di servizio e a seguito di visita collegiale presso la CMO di Palermo del 22.03.2000- il CVCS, nell'adunanza n. 111 del 16.09.2003, si espresse nel senso che l'infermità: *"Disturbo d'ansia reattivo con somatizzazioni"* potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio.

Anche la *"riscontrata e documentata spondiloartrosi cervicale e lombare, in atto a media incidenza funzionale"* fu riconosciuta dipendente da causa di servizio ai fini di equo indennizzo.

Per ciò che attiene alle patologie, è pur vero che sin dal 1978, all'età di 31 anni, fu diagnosticata al ricorrente una *"nevrosi ansioso depressiva"*, alla quale era verosimilmente predisposto, tuttavia -come osservato dal CML- le complesse e stressanti mansioni lavorative svolte dal ricorrente negli anni hanno certamente assunto un ruolo di concausa efficiente e determinante nell'aggravamento dell'infermità *"disturbo d'ansia reattivo con somatizzazioni di media entità"*.

Va ancora aggiunto che i numerosi viaggi effettuati dal ricorrente nel pendolarismo tra Caltanissetta e Palermo e nelle missioni effettuate anche in

altre città hanno certamente contribuito nell'aggravamento dell'infermità osteoarticolare del rachide. Pertanto, anche l'infermità "*Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare*" può essere considerata come dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante.

Il CML ha quindi concluso nel senso che le seguenti patologie, causate dal servizio, possono essere così ascritte: a)- disturbo d'ansia reattivo con somatizzazioni di media entità: tab. A, VII ctg.; b)- spondiloartrosi cervico-dorso-lombare a media incidenza funzionale: tab. A VIII ctg.. Pertanto, si perviene per cumulo alla classificazione delle summenzionate infermità in tab. A, sesta categoria. Tale valutazione è pienamente condivisa da questo Giudice.

Non possono infine accogliersi le deduzioni del consulente della parte ricorrente, finalizzate al riconoscimento del fatto che il N. già alla data del 22 marzo 2000, cioè nove anni prima del pensionamento, fosse affetto da menomazioni ascrivibili alla VI categoria, che lo avrebbero reso inidoneo al servizio. Il Giudice osserva che dalla documentazione in atti non emerge che il ricorrente fosse inidoneo al servizio sin dal 2000, tanto che appunto rimase in attività fino al giorno 1 luglio 2009. In ogni caso, va sottolineato che il N. fu collocato in quiescenza per dimissioni volontarie e non per inidoneità derivante da infermità contratta a causa di servizio.

In conclusione, va dichiarato che le patologie "*disturbo d'ansia reattivo con somatizzazioni di media entità*" e "*spondiloartrosi cervicale e lombare*" sono state causate dall'espletamento del servizio; pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio di cui alla Tabella A, sesta Categoria.

Per ciò che attiene agli arretrati, va accolta l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS, posto che il ricorrente soltanto il 22 aprile 2021 sollecitava nuovamente il riconoscimento della pensione privilegiata, già domandata in sede amministrativa con istanza del 15 gennaio 2010. Sono dunque prescritti i ratei antecedenti al 22 aprile 2016, dovendosi ritenere che il sollecito del 22 aprile 2021 abbia validamente interrotto la prescrizione con riguardo al quinquennio precedente.

Per l'effetto, l'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del ricorrente- della pensione privilegiata di tabella A, categoria VI, con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico mensile, e al pagamento -in favore del medesimo ricorrente- degli arretrati oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal 22 aprile 2016 e sino al soddisfo.

Le spese legali seguono la soccombenza, sicché l'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del procuratore antistatario del ricorrente- delle spese di lite quantificate in euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara che le patologie "*disturbo d'ansia reattivo con somatizzazioni di media entità*" e "*spondiloartrosi cervicale e lombare*" sono state causate dall'espletamento del servizio;

-dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento

pensionistico di privilegio di cui alla Tabella A, sesta Categoria;

-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del ricorrente- della pensione privilegiata di tabella A, categoria VI, con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico mensile, e al pagamento -in favore del medesimo ricorrente- degli arretrati oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal 22 aprile 2016 e sino al soddisfo;

-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del procuratore antistatario del ricorrente- delle spese di lite quantificate in euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, in data 7 febbraio 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del

Palermo, 7 febbraio 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Palermo, 7 aprile 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione

identificativi di **N. P.**, c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche

eventualmente citate.

Palermo, 8 aprile 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)
